



Il Tribunale Federale

F. I. C. R.	
26/07/2018	
PR	5504 Sett.TF



VERBALE DI AUDIZIONE

RAD n. 3/2018

Il giorno 26.07.2018 alle ore 12.00, in audio conferenza si è così riunito il Tribunale Federale:

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente in collegamento da Enna
- Avv. Scilla Malagoli – Componente in collegamento dalla sede federale
- Avv. Fabio Riccio - Componente in collegamento da Napoli

Per l'audizione ai sensi dell'art. 41.3 del Regolamento di Giustizia, del Sig.

DOMENICO LODIGIANI

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alexandria Kronosport, nei cui confronti, con ordinanza del 23/7/2018 emessa nell'ambito del procedimento disciplinare RAD 3/2018, il Tribunale Federale ha disposto l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività di cronometraggio per la durata di giorni sessanta decorrenti dall'iscrizione nel registro delle azioni disciplinari.


Omissis

Il Tribunale si riserva di decidere ai sensi dell'art. 41 comma 3 RdG in relazione alla conferma o revoca della ordinanza adottata in data 23 luglio 2014 e chiude la audio conferenza con il Sig. Lodigiani alle ore 13.05.

Omissis

F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. +39.06.83702601 - Fax: +39.06.83702600 - segreteria@ficr.it - ficr@pec.ficr.it
Cod. Fisc. 05267420585 – P. IVA 01382081006
www.ficr.it



Il Tribunale Federale




ORDINANZA

A scioglimento della riserva, all'esito dell'audioconferenza del 26/07/2018 il Tribunale Federale

PREMESSO

- che dall'audizione del sig. Lodigiani Domenico si ritiene non siano emersi elementi tali da giustificare la revoca dell'ordinanza del 23/07/2018 con cui è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività di cronometraggio per la durata di giorni sessanta decorrenti dall'iscrizione nel registro delle azioni disciplinari;
- che, allo stato, non appaiono plausibili le giustificazioni addotte dal sig. Lodigiani Domenico in relazione alla sua presenza alla tappa di Prato del Giro d'Italia Handbike anche per la contraddittorietà e non credibilità di alcune delle dichiarazioni rilasciate;
- che, in particolare, nel corso dell'audizione il sig. Lodigiani ha prima riferito che *"non è a conoscenza di chi ha svolto quel giorno il servizio di cronometraggio, né di chi ha materialmente compilato le classifiche della tappa perchè la sua postazione era lontana"*, mentre successivamente ha riferito che *"in una delle due occasioni in cui era sotto la postazione con il sig. Gabellotti ha indossato le cuffie, ma solo perchè era curioso di sentire cosa si sentiva al passaggio degli atleti"*, con ciò ammettendo sostanzialmente che certamente il Gabellotti era uno degli addetti al servizio cronometraggio;
- che la giustificazione addotta dal Lodigiani in relazione alla sua presenza nella postazione a cui era addetto il Gabellotti, ove ha riferito di avere anche indossato le cuffie per sentire cosa accadeva al passaggio degli atleti, non si ritiene credibile considerato che il sig. Lodigiani è un cronometrista da diversi anni e conosce perfettamente i sistemi di cronometraggio per come si evince dalla descrizione effettuata della strumentazione utilizzata nel corso della tappa di Prato, e quindi non è plausibile la giustificazione addotta in relazione al



Il Tribunale Federale

- motivo dell'utilizzo (per mera curiosità) da parte sua delle cuffie collegate al sistema di cronometraggio;
- che non è elemento sufficiente ad escludere la gravità del quadro indiziario a carico del Lodigiani, la circostanza che lo stesso sia indicato nell'organigramma della manifestazione Giro d'Italia Handbike con il ruolo di staff Segreteria e protocollo, ben potendo essere tale indicazione utilizzata per giustificare la sua presenza alle diverse tappe per svolgere in realtà il servizio cronometraggio;
 - che l'utilizzo delle cuffie collegate al sistema di cronometraggio riferito dal Lodigiani, nonché il suo ruolo di persona addetta alla consegna ed al ritiro dei transponder dallo stesso ammesso, in uno alla foto, prodotta dalla Procura, che lo ritrae unitamente al Gabellotti ognuno dinanzi ad un computer tra loro interfacciati e collegati alla strumentazione di cronometraggio (per come è dato evincere dalla presenza di altra attrezzatura e numerosi cavi) costituiscono, con l'altra documentazione prodotta dalla Procura federale elementi sufficienti a confermare la sussistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza;
 - che, parimenti, si ritiene sussistere immutato "il pericolo concreto ed attuale" che l'incolpato possa commettere illeciti della stessa specie di quello per cui si procede nelle more dello svolgimento dell'eventuale procedimento disciplinare, considerata la contraddittorietà e non credibilità di alcune delle dichiarazioni rese in sede di audizione nonché della indisponibilità manifestata dagli inizi di giugno all'associazione di appartenenza per le gare a causa di problemi di lavoro e personali, come si evince dalla documentazione in atti, che può fare ritenere l'intenzione dell'incolpato di svolgere attività di cronometraggio in via autonoma, al di fuori di quella autorizzata dalla Federazione;

Tanto premesso il Tribunale Federale,

CONFERMA



Il Tribunale Federale



l'ordinanza adottata in data 23/07/2018 a carico del sig. Sig. Domenico LODIGIANI tesserato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alexandria Kronosport con cui è stata disposta la misura cautelare della sospensione da ogni attività di cronometraggio per la durata di giorni sessanta decorrenti dall'iscrizione nel registro delle azioni disciplinari,

Si manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la comunicazione della presente ordinanza al Procuratore Federale ed all'incolpato, nelle forme e nei termini di legge.

Enna – Roma 26/07/2018

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale

avv. Scilla Malagoli

avv. Fabio Riccio